

A. REPERTORIO N. 74337

RACCOLTA N. 12705

MODIFICHE ALLO STATUTO

del Centro Studi Piero Gobetti con sede in Torino
richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone
Giuridiche dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 9
maggio 2002.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue
del mese di gennaio

22 gennaio 2004

alle ore diciassette.

In Torino, nel mio studio al primo piano della casa in corso
Galileo Ferraris n. 20.

Davanti a me dottor Paolo Antoniotti, notaio in Torino, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino
e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi l'in-
franominata comparente rinunciato, con il mio consenso,

è presente la signora:

NOSENZO Carolina ved. GOBETTI, impiegata, nata a Torino il 20
maggio 1929, residente a Torino, strada di Reaglie n. 5, la
quale interviene al presente atto nella sua dichiarata quali-
tà di Presidente dell'Associazione "Centro Studi Piero Gobet-
ti" con sede in Torino, via Fabro n. 6, riconosciuta con De-
creto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1972 n.
93, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la
Prefettura di Torino al n. 239, già iscritta al medesimo re-
gistro presso il Tribunale di Torino al n. 164 (C.F. dichia-
ratomi 80085610014).

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo,

premette

- che come risulta dal verbale a mio rogito in data 9 maggio
2002, repertorio n. 72931, registrato all'Agenzia delle En-
trate, Ufficio di Torino 1 il 20 maggio 2002 al n. 3412,
l'assemblea straordinaria del Centro Studi Piero Gobetti ha
deliberato l'approvazione di un nuovo testo di Statuto in so-
stituzione di quello vigente;
- che la Prefettura di Torino, con comunicazione in data 3
febbraio 2003 protocollo n. 02002689-1/28/1 Settore I Sez.
III, ha richiesto alcune modifiche al nuovo Statuto;
- che a seguito di scambi di comunicazioni tra il Centro Stu-
di Piero Gobetti e la Prefettura di Torino si è precisato che
le modifiche richieste e che il Centro Studi Piero Gobetti è
pronto ad apportare si riferiscono:
- all'articolo 7 relativo agli organi dell'Ente;
- all'ultimo comma dell'articolo 9 relativo alle deleghe per
l'intervento in assemblea;
- all'articolo 11 relativo a varie cariche dell'Ente;
- all'ultimo comma dell'articolo 13 relativo al caso di as-
senza od impedimento del Presidente;



- che con la citata assemblea straordinaria del 9 maggio 2002 essa comparente, quale Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Studi Piero Gobetti è stata autorizzata ed espressamente delegata ad apportare al verbale medesimo ed all'allegato Statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste anche ai fini dell'acquisizione dei pareri favorevoli della Prefettura di Torino e del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, per l'iscrizione del verbale stesso nel Registro delle Persone Giuridiche;

tutto ciò premesso

ed a valere quale parte sostanziale ed integrante del presente atto, la comparente signora Nosenzo Carolina ved. Gobetti, nella sua precitata qualità, avvalendosi della facoltà di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del Centro Studi Piero Gobetti del 9 maggio 2002 citata in premessa, modifica l'articolo 7, l'ultimo comma dell'articolo 9, l'articolo 11 e l'ultimo comma dell'articolo 13 dello Statuto allegato alla più volte citata delibera dell'assemblea straordinaria dell'Associazione Centro Studi Piero Gobetti, nel seguente nuovo testo:

"Art. 7 - Organi del Centro sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Ufficio di Presidenza;
- f) i Revisori dei conti."

"Art. 9 (ultimo comma) - I soci, che non possono intervenire di persona all'Assemblea generale, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei soci presenti. Nessun socio può avere più di tre deleghe."

"Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice-Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nomina inoltre il Direttore ed eventualmente uno o più vicedirettori, nonché un Segretario. Direttore, vicedirettori e segretario possono essere estranei al Consiglio. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri, per specifiche benemerienze culturali, anche un Vice-Presidente Onorario, privo peraltro di legale rappresentanza del Centro.

Presidente, Vice-Presidente, direttore, vicedirettori, segretario e responsabili delle commissioni compongono l'Ufficio di presidenza, che prepara i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e cura l'attuazione dell'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo."

"Art. 13 (ultimo comma) - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e attribuzioni spettano al Vice-Presidente la cui firma, in nome del Centro, darà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente."

Resta fermo ed invariato il resto del predetto verbale a mio rogito in data 9 maggio 2002 ed il resto dello statuto ad esso allegato.

La componente, a seguito delle modifiche statutarie come sopra apportate, mi presenta il testo integrale ed aggiornato dello Statuto con le modifiche di cui sopra che, previa vidimazione della componente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura da parte di me notaio per dispensa della componente stessa.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Centro Studi Piero Gobetti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che leggo alla componente la quale, su mia interpellanza, lo dichiara conforme alla sua volontà ed in conferma meco notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quindici.

Scritto parte da me notaio e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa due fogli per intere facciate cinque e parte della veniente sesta facciata.

In originale firmati:

Carolina NOSENZO ved. GOBETTI

Paolo ANTONIOTTI - Notaio



Statuto del Centro studi Piero Gobetti

Art. 1 – Il Centro studi Piero Gobetti è un ente senza fini di lucro, con sede in Torino.

Art. 2 – Il Centro studi Piero Gobetti è un'istituzione culturale, apolitica ed ha come scopo:

- conservare, accrescere e rendere accessibile alla lettura ed alla consultazione la biblioteca e l'archivio di Piero Gobetti affidati in deposito fiduciario permanente al Centro dai suoi eredi;
- raccogliere e conservare la documentazione archivistica, giornalistica e libraria relativa al tempo in cui Piero Gobetti visse e operò, come alla storia dell'antifascismo in genere e alle tradizioni culturali riconducibili all'eredità ideale di Piero Gobetti;
- conservare e rendere accessibile la biblioteca e l'archivio affidati in deposito fiduciario permanente al Centro da Norberto Bobbio, che ne è stato il primo presidente, secondo le modalità stabilite da una apposita convenzione;
- promuovere ricerche, incontri e convegni di studio, corsi di lezioni, organizzare mostre, istituire borse di studio, curare pubblicazioni utili a far conoscere la figura e l'opera di Piero Gobetti, e la storia dell'antifascismo italiano e delle tradizioni culturali conseguenti.

Art. 3 – Il patrimonio del Centro consiste in proprietà immobiliari, mobiliari e documentarie, e potrà essere incrementato da elargizioni, donazioni o lasciti che saranno fatti a favore del Centro.

Art. 4 – Le entrate del Centro sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi dei soci, nonché da elargizioni fatte al Centro per il conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 5 – I soci del Centro si distinguono in onorari ed effettivi.

Soci onorari sono le persone e gli Enti che si sono comunque resi benemeriti degli studi gobettiani e che siano nominati tali su proposta di due soci effettivi approvata dall'Assemblea.

Soci effettivi sono coloro che, su presentazione di due soci, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo (che si riserva di deliberare in merito) o che siano da questo invitati.

I soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dal Centro; sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – I soci cessano di far parte del Centro per dimissioni volontarie, nonché per morte o irreperibilità se trattasi di persone fisiche, per estinzione o cessazione di attività negli altri casi. In tutti i predetti casi la cessazione dalla qualità di socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio per morosità, così come l'accertamento dell'irreperibilità, sono deliberati dal Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio per altra grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi del Centro sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- il Direttore
- l'Ufficio di Presidenza;
- i Revisori dei conti.



Isolo Antonietti

Carolina Gornig Pied-Gobetti



Art. 8 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci che vi intervengono con pari diritti. Gli enti membri onorari possono di volta in volta farsi rappresentare e delegare il loro voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per l'esame dell'attività svolta dal Centro, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, nonché dei membri del Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea è regolarmente convocata dal Presidente, per iniziativa del medesimo, o su richiesta, da parte di un decimo dei soci, o da parte di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, con invito scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della seduta con almeno quindici giorni di preavviso.

Art. 9 – Le riunioni dell'Assemblea generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione – che non può avere luogo nello stesso giorno della prima – qualunque sia il numero dei presenti.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I soci, che non possono intervenire di persona all'Assemblea generale, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei soci presenti. Nessun socio può avere più di tre deleghe.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri effettivi da 11 a 15, nominati dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili. Lo stesso Consiglio può proporre all'Assemblea la nomina di membri onorari.

Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri effettivi, il Consiglio provvede a sostituirli, i Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo delle attività del Centro, svolge le funzioni di amministrazione e quelle di iniziativa, orientamento e controllo delle attività scientifiche, ed è responsabile di fronte all'Assemblea.

Nella funzione di amministrazione, predispone i bilanci, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno e il regolamento dell'organico del personale; assume o licenzia il personale dipendente e determina il trattamento del personale, del Direttore e dei collaboratori.

Nelle funzioni di iniziativa, orientamento e controllo delle attività scientifiche, istituisce commissioni di lavoro corrispondenti alle finalità del Centro e ne nomina i responsabili.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri e deliberare in merito alla nomina e revoca di procuratori e mandatari.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice-Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nomina inoltre il Direttore ed eventualmente uno o più vicedirettori, nonché un Segretario. Direttore, vicedirettori e segretario possono essere estranei al Consiglio. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri, per specifiche benemerienze culturali, anche un Vice-Presidente Onorario, privo peraltro di legale rappresentanza del Centro.

Presidente, Vice-Presidente, direttore, vicedirettori, segretario e responsabili delle commissioni compongono l'Ufficio di presidenza, che prepara i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e cura l'attuazione dell'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.



Edoardo Antonelli

Caroline Yonny red. Sobeth

Art. 12 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri effettivi presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Le riunioni del Consiglio, regolarmente convocato con lettera, sono valide quando vi partecipa almeno la metà dei componenti.

Art. 13 – Il Presidente rappresenta legalmente il Centro anche di fronte a terzi o in giudizio; ha la firma sociale, con facoltà di delegarla a uno o più consiglieri, e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Egli convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di presidenza; può delegare determinate sue funzioni; inoltre egli nomina e revoca procuratori e mandatari in esecuzione di quanto all'uopo deliberato dal Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse del Centro, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e attribuzioni spettano al Vice-Presidente la cui firma, in nome del Centro, darà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea generale dei soci effettivi; dei membri effettivi uno, eletto dagli altri due, assume le funzioni di Presidente. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi hanno l'obbligo di riunirsi almeno ogni sei mesi.

Art. 15 – I revisori effettivi vigilano anche singolarmente sulla gestione amministrativa e sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea; assistono alle adunanze del Consiglio.

Art. 16 – L'anno sociale decorre dal 16 febbraio e l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17 – Entro i termini di legge il Presidente trasmette al Ministero competente una relazione sull'attività svolta dal Centro nell'anno precedente.

Art. 18 – Con distinti regolamenti approvati dall'Assemblea saranno stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Centro, nonché la dotazione organica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale.

Art. 19 – Il Centro può essere sciolto solo su decisione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Al momento dello scioglimento, l'Assemblea decide altresì sulla destinazione del patrimonio, nel rispetto delle leggi vigenti ed in coerenza con i principi ispiratori, le finalità ideali e gli scopi del Centro di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Visto per l'iscrizione. Torino, 22 febbraio 2004

Carolina Yozcup ved. Soletta



Copia conforme all'originale firmato in ciascun foglio a sensi di legge contenuta in quattro fogli debitamente firmati, rilasciata da me dottor Paolo Antoniotti, Notaio in Torino,

Torino,

- 2 FEB. 2004

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a crown and a star, surrounded by the text "NOTAIO PAOLO ANTONIOTTI TORINO".